

- STATUTO -

Art. 1. Costituzione, denominazione e durata

E' costituita un'associazione ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile denominata PAPA' SEPARATI BRESCIA.

Essa possiede caratteristiche e finalità di associazione senza fine di lucro. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite. Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito.

I Soci mantengono tra loro mutua solidarietà, accoglienza, valori di ascolto reciproco, massima trasparenza delle informazioni, mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali e riservatezza verso terzi; i responsabili dell'Associazione, in particolare, devono mantenere un elevato spirito solidaristico e di servizio verso i Soci e l'Associazione.

È in ogni caso vietato qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale tra l'Associazione e i Soci dell'Associazione.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali, a criteri partecipativi e di trasparenza amministrativa. Essa è apartitica, aconfessionale e svolge la sua attività con particolare riferimento nella provincia di Brescia, anche se per le sue caratteristiche culturali partecipa ad eventi, e collabora con associazioni analoghe, in tutto il territorio nazionale

Essa ha durata illimitata.

Art. 2. Sede nazionale e articolazioni territoriali

L'Associazione ha sede in viale Italia 2 a Brescia.

Art. 3. Scopo

- difendere i diritti civili e patrimoniali di entrambi i genitori e dei figli, sia in costanza del rapporto di coppia, sia durante e dopo un'eventuale crisi separativa, sulla base del principio etico per cui la coppia genitoriale non cessa di esistere con la crisi della coppia affettiva (i padri e le madri devono collaborare tra di loro per mantenere, istruire ed educare i loro figli - artt. 29 e 30 della Costituzione Italiana);
- favorire una più corretta percezione della coppia genitoriale e della relativa maturità di rapporto all'interno di essa, nell'esercizio delle rispettive prerogative genitoriali, che superi quella sin qui prevalente nella società italiana, caratterizzata da una marcata divisione dei ruoli, che risulta vetusta e non più rispondente all'attuale condizione socio-economica delle famiglie;
- adoperarsi affinché i figli minori di genitori separati - anche non coniugati - possano vedere riconosciuto e reso effettivo in ogni ambito il proprio diritto inalienabile a una bigenitorialità effettiva, che comporta la garanzia di un rapporto equilibrato e continuativo, caratterizzato da

uguali tempi di frequentazione paritari con ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi, e che consenta la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;

- promuovere una cultura dei rapporti tra i genitori improntata ai principi etici e giuridici della bigenitorialità e dell'uguaglianza genitoriale, in senso formale e sostanziale, ricavabili e tutelati da norme inderogabili della Costituzione italiana e dalle leggi, nonché dalle Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese e recepite nel sistema giuridico italiano;
- incoraggiare e richiedere, quale connotato etico del principio di uguaglianza genitoriale, l'autoresponsabilità in ordine al contributo di ciascun genitore al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, mediante l'accudimento in forma diretta quanto alle spese prevedibili, con l'adozione di piani genitoriali che prevedano, tra l'altro, appositi capitoli di spesa.
- contrastare le abusate prassi del c.d. "mantenimento indiretto", di cui una parte venga onerata, dopo la rottura del rapporto di coppia, e dell'assegnazione dell'abitazione in modo aprioristico, senza tenere debito conto del titolo di possesso e senza alcuna compensazione in merito al valore locativo;
- porre in essere le relative attività di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di contrastare ogni forma di disapplicazione, anche giudiziale, di istituti giuridici che ledano la parità genitoriale mediante, in particolare, la prassi preponderante del c.d. "falso affidamento condiviso" con individuazione di un "genitore collocatario prevalente" e di un genitore "visitatore" - incidendo illegittimamente sul diritto indisponibile dei minori alla bigenitorialità.

A tali fini, è interesse e sarà compito dell'Associazione:

- partecipare al dibattito, quale soggetto giuridico rappresentativo, circa le necessarie riforme normative in materia di diritto di famiglia, nonché di applicazione giudiziale e stragiudiziale di quelle esistenti, affinché vengano adottati provvedimenti legittimi, equi ed equilibrati, in aderenza alla ratio della Legge n. 54/2006 sull'affido (materialmente) condiviso, non più soggetti a pregiudiziali ideologiche o di natura meramente giurisprudenziale (quali la "maternal preference"), anche a mente del principio del c.d. "equo processo", di cui all'art. 111 Cost.;
- promuovere una più coerente rappresentazione delle problematiche giuridiche, psicologiche e sociali connesse alla bigenitorialità, sia in costanza di rapporto che dopo la sua rottura e la separazione dei genitori, coerentemente con l'attuale realtà socioeconomica, in cui moltissimi padri e madri si suddividono collaborativamente in modo egregio la cura, l'educazione e l'istruzione della prole, e i relativi oneri economici;
- collaborare con Enti e Istituzioni che abbiano competenza istituzionale in materia di bigenitorialità, anche attraverso iniziative di studio e ricerca scientifica;
- cooperare con altre Associazioni, Enti o Istituzioni, anche attraverso iniziative comuni, che perseguano i medesimi scopi e condividano le medesima cultura della bigenitorialità e le medesime finalità associative;

- instaurare forme di supporto e di ascolto, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti o Istituzioni, a favore di genitori e minori che versino in condizioni di difficoltà o disagio;

- promuovere e favorire la formazione continua dei Soci e degli altri interessati, attraverso la realizzazione di incontri e la predisposizione e messa a disposizione, anche a mezzo sito web, di materiale formativo finalizzato all'informativa circa normativa, giurisprudenza e dottrina in tema di giustizia separativa, al fine di promuovere e approfondire uno stile di vita ispirato e fondato sui valori associativi, consentendo una miglior tutela degli stessi in ogni sede, anche giudiziaria.

L'Associazione potrà, dunque, avvalersi di tutti gli istituti di democrazia partecipativa previsti dall'Ordinamento italiano, nonché intraprendere tutte quelle iniziative giudiziarie, ivi compresa la costituzione di parte civile, utili a difendere i diritti e gli interessi di genitori e minori, coerentemente con le finalità associative.

Art. 4. Entrate e patrimonio

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie e straordinarie finalizzate a coprire le spese di eventi decisi dalla assemblea;

- contributi pubblici e privati (anche tramite raccolta fondi, crowdfunding e forme di raccolta via web);

- lasciti o donazioni.

La quota associativa ordinaria annua è fissata in Euro 20,00.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, inoltre, da:

- beni immobili e mobili che a qualunque titolo diventino di sua proprietà;

- fondi di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Art. 5 Modalità di adesione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito, ne condividano gli scopi sociali, le finalità e i programmi e intendano prestare le proprie risorse personali e/o professionali e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà; la qualità di Socio impegna all'accettazione ed al rispetto del presente Statuto.

Le domande di iscrizione devono essere inoltrate al Presidente.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

L'avvenuta iscrizione dovrà essere annotata sul Libro Soci, da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci per la ratifica.

Vige l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e il principio della non rivalutabilità della stessa.

Art. 6. Categorie dei Soci

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;

Ferma restando tale distinzione si precisa l'osservanza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7. Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione.

Art. 8. Soci Ordinari

Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione successivamente alla sua costituzione, ai sensi e per gli effetti del presente Statuto.

Una volta perfezionata la domanda di ammissione con la procedura di cui al precedente art. 5, il richiedente assume la qualità di Socio Ordinario.

Art. 9. Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- aderire ai valori espressi nello Statuto;
 - promuovere l'attività dell'Associazione avendo cura di evitare pregiudizio all'immagine e/o al prestigio della stessa e/o dei suoi soci;
 - versare al Segretario, sul c/c bancario intestato all'Associazione, la quota associativa annuale di rinnovo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. Qualora ciò non avvenga il Tesoriere prende atto del mancato rinnovo e, previo sollecito scritto ad ottemperare entro 30 giorni, dichiara, decorso infruttuosamente tale termine, la decadenza dalla qualifica di Socio, dandone comunicazione al Socio decaduto e al Consiglio Direttivo.

Art. 10. Diritti dei soci

I Soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;

- partecipare alle Assemblee, ordinarie e straordinarie;

Art. 11. Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:

- dimissione volontaria, che deve essere comunicata al Presidente.
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

Art. 12. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione, domiciliati elettivamente presso la Sede Sociale (Nazionale):

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Il presente Statuto prevede l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 13. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 5, eletti dall'Assemblea dei Soci, comprendenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e eventuali altri due Consiglieri. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese documentate e preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio resta in carica salvo revoca o dimissioni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- programmare e realizzare le iniziative, le azioni e le attività necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale;
- provvedere all'amministrazione generale dell'Associazione;
- redigere i Regolamenti;
- redigere i bilanci da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- nominare, laddove necessario al perseguimento degli scopi sociali, eventuali consulenti e/o professionisti esterni all'Associazione, tra quanti dimostrino di condividerne valori e finalità.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 1 volta l'anno, su iniziativa del Presidente (in caso di impedimento, del Vicepresidente), presenti almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio può riunirsi anche per via telematica, mediante videoconferenza.

Art. 14. Legale rappresentanza dell'Associazione e funzionamento degli Organi sociali

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento la legale rappresentanza spetta al Vicepresidente.

È compito del Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Eventuali spese da sostenere dovranno essere debitamente documentate, nonché preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.

In caso di assenza o impedimento di Presidente e Vicepresidente, l'Associazione è presieduta dal Segretario.

Il Segretario è responsabile del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione, effettua i pagamenti e riceve gli incassi a mezzo conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione, predispose annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione. In caso di impedimento o dimissioni dall'incarico, il Presidente nomina tempestivamente un suo sostituto.

I membri del Consiglio Direttivo collaborano tra loro per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, dando concreta attuazione alle delibere assembleari. Il Consiglio può avvalersi, sotto sua responsabilità e con il consenso del Presidente, di altri Soci per l'espletamento dei propri compiti.

In caso di dimissioni o revoca del Presidente, questi verrà sostituito provvisoriamente dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o revoca di uno o due membri del Consiglio Direttivo, i membri dello stesso potranno designare un sostituto, che duri in carica quanto il Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati, su proposta motivata di almeno due terzi dei Soci, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Esse sono insindacabili e immediatamente esecutive.

Art. 16. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, indipendentemente dalla loro qualifica.

È il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli

associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le convocazioni, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, potranno avvenire telematicamente a mezzo PEC ovvero semplice email, purché con esplicito riscontro di ricevimento, per chi fosse sprovvisto di PEC.

L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- il luogo dove sarà tenuta l'Assemblea (da intendersi quale idoneo locale, da individuare nell'ambito della Provincia della sede legale);
- l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione;
- l'ordine del giorno.

Art. 17. Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata per:

- l'esame della relazione annuale sull'attività svolta;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, anche intervenendo per delega, il Consiglio Direttivo e almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Consiglieri e dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 18. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente:

- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- per iniziativa del Presidente;

Devono necessariamente essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- gli acquisti di beni immobili, anche per accettazione di eredità o legati;
- l'eventuale revoca di membri del Consiglio Direttivo;

- lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, anche intervenendo per delega, almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le decisioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti, anche muniti di regolare delega redatta nella forma necessaria per l'atto da adottare.

Art. 19. Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

In ottemperanza all'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario si dispone quanto segue:

- entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio, il Segretario provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- il Consiglio Direttivo provvederà all'approvazione dei documenti contabili e alla predisposizione della relazione di accompagnamento, illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- il tutto sarà sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci, da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, in caso di motivate circostanze che ciò consiglino, previa decisione motivata del Consiglio Direttivo, entro 180 giorni.

Art. 20. Gestione dei fondi

L'Associazione gestisce autonomamente, con obbligo di rendiconto annuale, i fondi reperiti attraverso quote associative, raccolta di contributi ed erogazioni liberali, donazioni, eredità o lasciti, nonché qualsiasi altro tipo di entrata.

Art. 21. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio sociale a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I liquidatori presteranno la loro attività a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

Il bilancio finale della liquidazione dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata con le modalità ordinarie.

Art. 22. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in tema di associazioni, di affidamento condiviso e di diritto di famiglia.